

Sentenza n. 1363/2015 pubbl. il 15/10/2015

RG n. 2190/2012

Repert. n. 3302/2015 del 27/10/2015

N. R.G. 2190/2012



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2190/2012

tra

[REDACTED]

ATTORE/I

e

[REDACTED]

CONVENUTI



Oggi 15 ottobre 2015 ad ore 12.40 innanzi al dott. Chiara Zompi, sono comparsi:

Per [REDACTED]

Per i convenuti l'a [REDACTED]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

[REDACTED] cisa come da atto di citazione e deposita nota spese.

[REDACTED] sa come da comparsa di risposta.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Chiara Zompi



condannare, in solido fra loro e secondo i rispettivi titoli di responsabilità, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, sofferti in conseguenza del sinistro occorsogli in data 15.8.2004.

In particolare, l'attore esponeva che, alla data sopra indicata, in località [redacted] Emilia, l'autovettura Ford Cougar [redacted] di proprietà di [redacted] condotta da [redacted] e assicurata per la RCA presso la compagnia convenuta, sulla quale esso attore stava viaggiando quale trasportato, mentre transitava lungo la [redacted] uscita di strada.

Lamentava, altresì, l'attore che, in conseguenza dell'incidente sopra descritto, aveva riportato gravi lesioni personali come da allegata documentazione sanitaria, da cui erano derivati danni non patrimoniali di natura biologica e morale e danni patrimoniali per complessivi €. 671.392,92, da cui andava detratto l'importo di €. 375.000,00 già corrispostogli a titolo risarcitorio dalla compagnia assicuratrice.

Si costituivano in giudizio con unica comparsa i convenuti i quali, senza sostanzialmente contestare l'*an debeat*, eccepivano la concorrente responsabilità dell'attore ex art. 1227 cod. civ. nella causazione del danno, sul duplice rilievo che il [redacted] sarebbe volontariamente esposto al pericolo, accettando di essere trasportato su un veicolo condotto da persona in evidente stato di ebbrezza alcolica, e che avrebbe omesso di indossare la cintura di sicurezza.

Asserivano pertanto la satisfattività dell'importo di €. 375.000,00 corrisposto all'attore *ante causam* e concludevano per il rigetto della domanda *ex adverso* formulata.

Nel corso del giudizio, espletati gli incumbenti di cui all'art. 183 c.p.c., il g.i. disponeva c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attore e, successivamente, ammetteva le prove orali dedotte dalle parti.

Infine, all'udienza del 15.10.2015, il G.I., in funzione di Giudice Unico, uditi i procuratori delle parti, decideva la causa a norma dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

Occorre anzitutto rilevare come i convenuti, costituendosi nel presente giudizio, non abbiano contestato la responsabilità ascritta dall'attore al conducente [redacted] la causazione del sinistro per cui è causa.

Tale responsabilità emerge, comunque, in modo evidente dal verbale di accertamento redatto dagli agenti della Polizia Stradale di Reggio Emilia intervenuti in loco nell'immediatezza dei fatti, i quali hanno acclarato come il conducente avesse da solo perso il controllo dell'auto e hanno elevato contravvenzione per la violazione degli artt. 141 co. 3-8 e 186 co.2-6 C.d.S., ossia per eccesso di velocità e guida sotto l'influenza dell'alcol (doc. 17 att.).



Ne consegue che il *thema decidendum* è circoscritto alla sola quantificazione del danno effettivamente patito dal [redacted] tenuto conto dell'importo di €. 375.000,00 a quest'ultimo già corrisposto *ante causam* dalla compagnia assicuratrice a titolo risarcitorio.

Sotto un primo profilo, la convenuta ha allegato, a norma dell'art. 1227 c. I cod. civ., il concorso del fatto colposo del danneggiato nella causazione del danno, per avere il [redacted] incautamente accettato di essere trasportato su un veicolo condotto da persona in evidente stato di ubriachezza (vedi decreto penale di condanna emesso il 7.2.2007 dal [redacted] con opposto dal condannato -doc. 4 conv.)

L'eccezione non merita accoglimento.

Ed invero, la Suprema Corte ha avuto modo di escludere la configurabilità di un concorso colposo del danneggiato, rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella mera accettazione, da parte del medesimo, del trasporto su autovettura con alla guida conducente in evidente stato di ebbrezza, non assurgendo tale condotta a comportamento materiale di cooperazione incidente nella determinazione dell'evento dannoso (cfr. Cass. n. 27010/2005).

In ogni caso, nella fattispecie parte convenuta non ha adeguatamente provato, com'era suo onere, che lo stato di ubriachezza del [redacted] fosse manifesto e percepibile dal [redacted] ciò che non può necessariamente farsi discendere dalla sola circostanza che il primo presentasse un tasso alcolemico superiore alla soglia di 1,50 g/l (come riferito dal teste di parte convenuta Isp. [redacted]).

Sul punto, infatti, le prove testimoniali hanno dato esito incerto, giacché lo stesso teste [redacted] intervenuto in loco nell'immediatezza dei fatti, si è limitato a dichiarare, del tutto genericamente, che "il conducente mostrava segni di ebbrezza alcolica" precisando tuttavia di non ricordare in cosa consistessero tali segni e aggiungendo che "generalmente di tratta di alitosi".

Di tenore contrario, invece, le deposizioni dei testi di parte attrice [redacted] quali, sotto l'impegno di rito, hanno dichiarato di aver incontrato il [redacted] in ospedale subito dopo il sinistro e che questi non presentava segni di ubriachezza e ragionava lucidamente.

Ciò detto, anche a voler ritenere provato che - come riferito dal teste [redacted] - sulla base di una regola di esperienza che di un ricordo diretto - [redacted] - presentasse alitosi, la circostanza non pare sufficiente a rendere evidente al trasportato la sua condizione di ubriachezza.

Deve pertanto concludersi che le prove assunte non abbiano fornito sicuri elementi di giudizio in base ai quali poter fondatamente affermare che il [redacted] avesse coscientemente esposto se stesso ad una situazione di pericolo.



Trattandosi di somme liquidate all'attualità e quindi già rivalutate, all'attore va riconosciuto soltanto sui predetti importi, a titolo di risarcimento dell'ulteriore danno da perdita del bene o da ritardato pagamento della somma dovuta, un interesse a un tasso medio tra quelli prescelti dal legislatore, da una data intermedia tra quella del fatto e quella della presente decisione.

Nel caso di specie, il tasso medio può essere individuato nella misura del 2,0% dalla data intermedia del 15.3.2010.

Per quanto concerne il lamentato danno alla capacità lavorativa specifica dell'attore - che, com'è noto, va ricondotto nell'ambito del danno patrimoniale e non del danno biologico - occorre preliminarmente osservare che la Suprema Corte ha precisato più volte che non sussiste alcun automatismo tra lesione alla salute e diminuzione della capacità di guadagno (tra le tante, Cass. n.15418/2004; Cass. n. 10074/2010; Cass. n.9444/2010; Cass. n.1690/2008); ne consegue che in presenza di una lesione alla salute, anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in egual misura la capacità di produrre reddito, dovendo invece il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (Cass. n. 18489/2006; n. 17397/2007, n. 9444/2010).

Ebbene, ritiene questo Giudice che l'onus probandi gravante sul danneggiato non sia stato adeguatamente assolto.

Ed invero, dalla documentazione prodotta dall'attore (CUD relativi agli anni 2005-2009 doc. 15 att.) emerge come il reddito da lavoro del Sanna - al momento del sinistro dipendente della società "Sosta Tecnica s.r.l." con mansioni di operaio specializzato addetto ai traslochi - non abbia subito alcuna significativa flessione nei quattro anni successivi al sinistro.

Quanto invece al periodo successivo al 2008 - anno in cui, come è emerso dall'istruttoria, il [REDACTED] si dimise dalla ditta presso cui lavorava come traslocatore a causa delle sue difficoltà fisiche, per aprire "una piccola pizzeria d'asporto" - l'attore non ha prodotto alcuna documentazione circa i propri redditi.

Ciò posto, nulla può essere riconosciuto al [REDACTED] per il risarcimento del danno cd specifico alla capacità lavorativa, atteso che, a prescindere dalle stime in astratto operate dal C.T.U., egli non ha fornito in concreto la prova del ridotto flusso reddituale in epoca successiva al sinistro.

Sempre per quel che concerne il danno patrimoniale, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal CTU, si ritengono giustificate e congrue le spese mediche sostenute e documentate per l'ammontare complessivo di €. 4.763,72 (doc. 7 att.).

Quanto alle spese mediche future, deve essere riconosciuto all'attore l'importo di €. 27.740,00 di cui al preventivo del 13.5.2010 a firma del [REDACTED] (c. 8 att.), ritenuto congruo dal C.T.U., cui va

GIORNALI



aggiunto, in conformità alle conclusioni peritali, l'ulteriore importo di €. 24.000,00 per "n.2 Rifacimenti delle 10 corone in zirconio ceramica nell'arco della vita".

Le ulteriori spese mediche future allegate dall'attore e relative ad un possibile trattamento di chirurgia plastica (vedasi preventivo del 21.10.2006 a firma del [redacted]) risultano invece non riconoscibili in quanto, come correttamente osservato dal CTU, i predetti interventi, se eseguiti, andrebbero a migliorare l'aspetto estetico delle cicatrici e pertanto a ridurre la percentuale di danno biologico già riconosciuta all'attore.

Infine, devono essere riconosciute all'attore pure le spese sostenute per l'assistenza legale stragiudiziale prestata in suo favore dall' [redacted] ad €. 15.500,00 (doc. 9 att.).

Sul punto si osserva infatti che la Corte di Cassazione ha da tempo affermato che le spese legali corrisposte dal cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale, possono formare oggetto di domanda di risarcimento del danno nei confronti dell'altra parte "purché siano necessarie e giustificate" (Cass. n. 14594 del 2005; Cass. n. 9400 del 1999).

Né, d'altro canto, la ripetibilità come voce di danno emergente della spesa di assistenza stragiudiziale può farsi dipendere dalla verifica del risultato positivo del bonario componimento della vertenza, come peraltro ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità.

Nel caso di specie, le spese stragiudiziali di cui l'attore chiede il rimborso appaiono sostanzialmente congrue ed utili, tenuto conto del fatto che l'assistenza fornita dall' [redacted] se pure non ha condotto ad una definizione bonaria della vicenda, ha comunque conseguito un risultato, ove si consideri che la compagnia convenuta ha versato *ante causam* un cospicuo acconto.

Le ulteriori spese per assistenza stragiudiziale (€. 27.648,80 sempre in favore del [redacted] ed €. 21.308,35 in favore del centro di Infortunistica [redacted]) non possono invece essere poste a carico dei convenuti, non avendo l'attore fornito prova di aver effettivamente sostenuto i predetti esborsi e trattandosi, in ogni caso, di spese manifestamente eccessive e ridondanti rispetto a quanto già riconosciuto per lo stesso titolo.

Concludendo, i danni patrimoniali subiti dall'attore vanno quindi liquidati nella complessiva somma di €. 72.003,72 (€.4.763,72 + €.27.740,00 + €. 24.000,00 + 15.500,00).

Trattandosi di importo come sopra liquidato a titolo di danno patrimoniale e quindi di debito di valore non liquidato all'attualità, esso va rivalutato secondo gli indici ISTAT dalla data del fatto a quella della presente decisione.

Inoltre, va riconosciuto all'attore l'ulteriore risarcimento del danno da tardivo pagamento dell'importo dovuto da liquidarsi in via equitativa mediante riconoscimento degli interessi legali maturati dalla data del fatto a quella della presente decisione, da applicarsi sulla sorte capitale progressivamente rivalutata.

GIUDIZI
CIVILE



Dagli importi sopra complessivamente liquidati devono ovviamente detrarsi le somme corrisposte all'attore dalla compagnia convenuta anch'esse rivalutate dalla data dei pagamenti – rispettivamente avvenuti il 29/11/2004 per l'importo di €.10.000, il 24/2/2006 per l'importo di €.5.000, il 25/9/2007 per l'importo di € 50.000, il 14/7/2008 per l'importo di €.10.000 e il 22/12/2008 per l'importo di €.300.000 (doc. 12 att.) - alla data della presente decisione nonché maggiorate degli interessi di legge maturati nel medesimo periodo.sulla sorte capitale progressivamente rivalutata.

Sugli importi residuati a favore dell'attore sono dovuti gli ulteriori interessi di legge dalla decisione al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014.

Le spese di C.T.U., liquidate come in atti, devono essere definitivamente poste a carico dei convenuti.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo:

- 1)- condanna i convenuti, in solido fra loro e secondo i rispettivi titoli di responsabilità, al pagamento, in favore dell'attore [REDACTED] a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della complessiva somma di €.470.000,00, oltre interessi al tasso del 2% dalla data intermedia del 15.3.2010 alla data della presente decisione, nonché della somma di €.72.003,72, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria dalla data del fatto a quella delle presente decisione e interessi di legge maturati nel medesimo periodo sulla sorte capitale progressivamente rivalutata, detratti gli importi già corrisposti anch'essi rivalutati e maggiorati di interessi di legge così come in motivazione, oltre gli ulteriori interessi di legge sulle somme residue dalla decisione al saldo;
- 2)- condanna i convenuti al rimborso in favore dell'attore delle spese di lite liquidate in €. 1.056,00 per spese ed €. 13.430,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- 3)- pone le spese di C.T.U., liquidate come in atti, definitivamente carico dei convenuti.

REGGIO EMILIA, 15 ottobre 2015

Il Giudice
dott. Chiara Zompi

